




COMUNE DI NOVEDRATE

Provincia di Como

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Via Taverna, 3 – Novedrate



ORDINANZA N° 12 DEL 14/07/2016

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, DOPPIO SENSO DI MARCIA E DEL DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Vista la richiesta pervenuta in data 13/07/2016 prot. nr. 4745 da parte dell'Impresa Foti S.r.L. con sede a Bulgarograsso (CO) in Via Per Guanzate n. 40, con la quale si chiede l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale, mediante l'istituzione temporanea del divieto di circolazione in Via Mariano nel tratto di strada compreso tra il civ. 03 e il civ. 15 e del doppio senso di circolazione e divieto di fermata su ambo i lati con rimozione forzata in Via Cortiva nel tratto di strada compresa tra il civ.01 e il civ. 13, dal giorno 19/07/2016 sino al termine dei lavori, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, per la realizzazione della tratta fognaria e tombinatura stradale sulla Via Mariano;

Ravvisata la necessità di istituire temporaneamente il divieto di circolazione in Via Mariano nel tratto di strada compreso tra il civ. 03 e il civ. 15, il doppio senso di marcia ed il divieto di fermata temporaneo su ambo i lati (con rimozione forzata) in Via Cortiva nel tratto compreso tra il civ. 01 ed il civ. 13, dal giorno 19/07/2016 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sino al termine dei lavori, al fine di consentire lo svolgersi di detti lavori;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Legge 15/05/ 997 n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **Di istituire il divieto di circolazione veicolare e pedonale** in Via Mariano nel tratto di strada compreso tra il civ. 03 e il civ. 15, dal giorno **Martedì 19 Luglio dalle ore 00:00 alle ore 24:00**, fino al termine dei lavori;
2. **Di istituire temporaneamente il doppio senso di circolazione** per i soli residenti e mezzi autorizzati in Via Cortiva, nel tratto di strada compreso dal civ. 01 al civ. 13, dal giorno **Martedì 19 Luglio dalle ore 00:00 alle ore 24:00**, fino al termine dei lavori;
3. **Di istituire il divieto di fermata su ambo i lati con rimozione forzata**, in Via Cortiva, dal giorno **Martedì 19 Luglio dalle ore 00:00 alle ore 24:00**, fino al termine dei lavori;

MANDA

- All' Ufficio Messaggi Notificatori:
 1. per la notifica della presente ordinanza alla Ditta esecutrice dei lavori (Impresa Foti S. r. L.);
 2. per la consegna alla S.P.T Cantù
 3. di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line nelle forme e nei termini di legge ;
- Alla Ditta esecutrice dei lavori, **IMPRESA FOTI S. r. L.**, di provvedere all'apposizione della prescritta segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia ed in conformità a quanto prescritto dal D. L. vo 30/04/1992 n. 285 e dal D.P.R.16/12/1992 n. 495, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto e dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- Al Comando Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

- A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Area Vigilanza ad interim Esposito Dott. Domenico - Segretario Comunale ;

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall' Ufficio di Polizia Locale, 14/07/2016

**Il Responsabile Area
Vigilanza ad interim
Esposito Dott. Domenico**

